

Allegato "B" alla deliberazione
di Consiglio n. 2 del 03/03/2014
F.to: Dott. Giovanelli Giampaolo



***UNIONE DEI COMUNI
del
FRIGNANO***

***Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del
Nucleo di Valutazione in forma associata***

INDICE

Art. 1	Servizio Associato Nucleo di Valutazione	Pag.	3
Art. 2	Istituzione del Nucleo di Valutazione	Pag.	4
Art. 3	Composizione e articolazione del Nucleo di Valutazione	Pag.	4
Art. 4	Funzioni del Nucleo di Valutazione	Pagg.	4-5
Art. 5	Dati del controllo di gestione	Pag.	5
Art. 6	Prestazioni del Nucleo di Valutazione	Pagg.	5-6
Art. 7	Valutazione della pesatura delle posizioni di responsabilità dei Servizi	Pag.	6-7
Art. 8	Valutazione dei risultati dei Responsabili dei Servizi	Pagg.	7
Art. 9	Norme di rinvio	Pag.	7
Art. 10	Norma transitoria	Pag.	7-8

Articolo 1

SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della gestione in forma associata delle competenze relative al Nucleo di Valutazione, con particolare riferimento alla gestione dell'attività per tutti i Comuni aderenti all'Unione e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con gli scopi e secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
2. Il Nucleo di Valutazione costituisce un organismo operativo indipendente dall'assetto direzionale dell'Ente e scopo finale dello stesso è di effettuare analisi e valutazioni finalizzate ad offrire una chiara conoscenza agli amministratori ed agli operatori in merito alla valutazione dell'attività dei dirigenti e dei dipendenti sia dell'Unione stessa che dei Comuni e dell'Ente di Gestione che ne fanno parte.
3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende i compiti e le attività già eventualmente poste in essere negli enti locali di provenienza relativi all'oggetto.
4. L'attività del Nucleo di Valutazione associato è finalizzata a:
 - Perfezionare e migliorare l'azione amministrativa, mediante l'applicazione di regole comuni tra gli Enti associati;
 - Assistere ciascun Ente nell'introduzione di una metodologia che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta), consenta di valutare il grado di raggiungimento dei risultati (degli obiettivi programmati) nell'ottica dell'introduzione dei sistemi di controllo interno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
 - Dotare ciascun Ente di un comune sistema di valutazione dei risultati e di pesatura delle posizioni organizzative, volto all'applicazione di criteri uniformi per tutti gli Enti aderenti;
 - Effettuare attività di monitoraggio e valutazione della performance e dei risultati raggiunti, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, a seguito delle attività ed iniziative finanziate attraverso le risorse destinate all'incentivazione del personale e della dirigenza;
 - Effettuare la valutazione dei dirigenti - responsabili, finalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato ed a fornire al Sindaco di ogni Comune interessato e al Presidente dell'Unione di Comuni elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi e le capacità dirigenziali.
 - Effettuare la valutazione e la graduazione della posizione di responsabilità di servizio attraverso apposita metodologia;
 - Collaborare alla formulazione della metodologia permanente di valutazione ai sensi di legge e di CCNL, per la valutazione del personale, non titolare di posizione organizzativa, utile ai fini della produttività e garantire il supporto ai Responsabili nel processo di valutazione.
5. L'Ufficio associato avrà sede presso la sede dell'Unione.

Articolo 2

ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000, svolge le proprie funzioni nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti.
2. Il Nucleo di Valutazione, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Articolo 3

COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione per ciascun Ente aderente è composto da tre esperti estranei alle amministrazioni aderenti, dotati di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione del personale e tecniche di valutazione, nominati con provvedimento del Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente del Nucleo di Valutazione, esperto in gestione del personale, viene individuato all'interno dei componenti e nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione;
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale della collaborazione dell'Ufficio Personale, quale struttura tecnica di supporto al Nucleo.
4. I componenti del Nucleo di Valutazione rimangono in carica per 3 anni. Alla scadenza del periodo tutti i membri possono essere riconfermati. Il Nucleo rimane comunque in carica fino all'eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero fino all'eventuale adozione dei provvedimenti di conferma.
5. Il Nucleo di Valutazione si riunisce in forma collegiale ed opera in condizioni di assoluta autonomia, in stretto contatto con le strutture degli Enti associati, in particolare con il supporto operativo ed amministrativo dei diversi uffici finanziari e di gestione del personale.
6. Per la validità delle deliberazioni del Nucleo, è richiesta la composizione collegiale perfetta solo per le decisioni valutative di carattere finale.
7. È consentita l'adesione al Nucleo di valutazione associato da parte di nuovi enti previa approvazione di specifica deliberazione della Giunta dell'Unione.

Articolo 4

FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall'articolo 1, il Nucleo di valutazione:
 - a) valuta le prestazioni dei Dirigenti, dei Titolari di Posizione organizzativa e delle Alte Professionalità degli Enti, nell'ottica di attribuzione della retribuzione di risultato;
 - b) predispone idonei indicatori di riferimento ai fini della valutazione;
 - c) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai Segretari e lo svolgimento della relativa funzione di supervisione e coordinamento del personale direzionale, anche nel perseguimento degli obiettivi di periodo a quest'ultimo assegnati, collaborando con gli organi di vertice dell'Amministrazione alla valutazione dei Segretari medesimi, sulla scorta dell'apposito sistema valutazione;

- d) supporta i dirigenti/titolari di P.O. per la predisposizione di metodologie di valutazione omogenee;
- e) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- f) propone all'Organo di indirizzo politico amministrativo la valutazione annuale dei Dirigenti, dei Titolari di Posizione organizzativa e delle Alte Professionalità dell'Ente, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato;
- g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) esamina e si esprime in merito alle eventuali osservazioni presentate dai Dirigenti, dai Titolari di Posizione organizzativa e dai dipendenti in merito al processo di valutazione;
- i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- j) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- k) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché ai competenti organi esterni;
- l) assicura ogni altra funzione demandata dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 5

DATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Nucleo di Valutazione si avvale dei dati forniti dal controllo di gestione di cui all'art. 196 del D.lgs 267/2000 per lo svolgimento delle valutazioni.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente e si esplica secondo le modalità di cui agli artt. 197 e 198 del D.lgs 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità in ciascun Ente.
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale dei dati forniti dai singoli Enti, anche attraverso l'attività del referente appositamente nominato dai singoli Comuni.

Articolo 6

PRESTAZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

- a) Il Nucleo di valutazione procede allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 in base ad una modalità operativa suddivisa in più fasi:
 - PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI DEGLI ENTI

Nella fase di prima applicazione della metodologia è assicurata la diffusione e la conoscenza, anche mediante apposito incontro collegiale esplicativo, dei criteri applicativi del Sistema di Valutazione, adottato dal Nucleo e successivamente approvato con atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'Unione.

- GRADUAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Il Nucleo di Valutazione su richiesta delle Amministrazioni convenzionate fornisce la graduazione delle posizioni di responsabilità direzionale di servizio, da svolgere attraverso apposita metodologia.

- VALIDAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

In appositi incontri con l'Amministrazione e i Responsabili di ciascun Comune associato, sono verificati e validati i documenti definiti da cui ciascun Responsabile, in cui vengono esplicitati:

- gli obiettivi operativi;
- gli indicatori per monitorare lo stato di avanzamento delle singole attività;
- i tempi e le fasi previste per raggiungere ciascun obiettivo.

- MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

Il Nucleo di valutazione effettua, previo eventuale confronto ed esame congiunto con i Responsabili dei servizi interessati delle relazioni periodiche presentate dagli stessi, la valutazione dei risultati. In riferimento ad ogni struttura di vertice dell'Ente, il Nucleo di Valutazione può identificare, annualmente, alcune aree di analisi considerate particolarmente critiche su cui approfondire l'esame e la valutazione. Annualmente, il Nucleo di valutazione può formulare le opportune richieste ai vari settori per l'adeguamento e l'individuazione degli indicatori che, a seconda dell'attività o del servizio posto sotto osservazione, possano risultare più utili alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia o dell'impatto sui bisogni.

Il processo valutativo prevede due step:

- Verifica Intermedia;
- Valutazione Finale

- VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

1. Ai componenti del Nucleo di Valutazione sono garantiti, da parte degli uffici comunali, tutti i necessari supporti per l'espletamento delle funzioni, essi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere oralmente o per iscritto informazioni agli uffici.
2. Le attività sopra descritte costituiscono le funzioni di base che verranno indistintamente svolte per i Comuni aderenti all'Unione. Ciascun comune aderente potrà usufruire di ulteriori prestazioni e attività rispetto a quelle sopra citate previa specifica richiesta e con oneri a proprio carico.

Articolo 7

VALUTAZIONE DELLA PESATURA DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ DEI SERVIZI

1. La graduazione della pesatura delle posizioni di responsabilità di servizio è effettuata attraverso apposita metodologia, adottata dal Nucleo di Valutazione. Tale metodologia viene successivamente approvata con atto deliberativo dell'organo esecutivo dell'Unione.

2. La valutazione viene effettuata, su richiesta degli Enti, ogni qualvolta intervengano modifiche organizzative alla struttura tali da prefigurare variazioni dei diversi ruoli organizzativi.
3. La valutazione è contenuta e/o richiamata nel provvedimento del Sindaco di nomina dei Responsabili titolari di Posizione Organizzativa.

Articolo 8

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Il Nucleo di Valutazione adotta una apposita metodologia, successivamente approvata con apposito atto deliberativo dell'Organo esecutivo, con la quale valuta il risultato dell'attività dei Responsabili dei Servizi.
2. La valutazione formulata dal Nucleo è comunicata dal Presidente del Nucleo di Valutazione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci e al Presidente, che provvedono al relativo inoltro ad ogni Responsabile di Servizio, il quale può addurre controdeduzioni scritte e documentate, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione. Sentito il parere ulteriore del Nucleo sulle osservazioni eventualmente presentate, il Presidente dell'Unione o il Sindaco provvede ad emettere il proprio provvedimento di valutazione e la misura dell'indennità di risultato da corrispondere.

Articolo 9

NORME DI RINVIO

1. L'Ufficio si rapporta, per l'organizzazione del lavoro e per le problematiche trasversali sul funzionamento del Nucleo di Valutazione con la Giunta dell'Unione, con il suo Presidente e con il suo Segretario.
2. Per ciascun Ente aderente, il Nucleo di Valutazione riferisce agli organi di indirizzo politico in merito alla valutazione dei risultati e della posizione dei Responsabili di Servizio.
3. L'Unione, attraverso il suo Presidente, il Segretario e il Servizio Personale, oltre alle attribuzioni stabilite da altri articoli, provvede:
 - Al coordinamento delle attività del Servizio associato;
 - Alla definizione con atti di indirizzo delle funzioni e delle attività necessarie al corretto funzionamento del servizio sulla base delle istanze dei singoli enti associati;
 - A prendere atto, verificandone la regolarità, di eventuali successive richieste di adesione all'ufficio associato da parte di altri Comuni.
4. Ciascun Ente aderente al servizio associato dovrà prendere atto e approvare con deliberazione della Giunta, il Sistema di valutazione e di pesatura delle posizioni organizzative, preventivamente adottato dal Nucleo di Valutazione e approvato con delibera della Giunta dell'Unione.
5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari.

Articolo 10

NORMA TRANSITORIA

1. Al fine di assicurare continuità dell'attività funzionale, nella fase transitoria di attivazione dell'Unione dei Comuni del Frignano, il Nucleo di Valutazione sarà costituito sino al 31.12.2014, con Decreto

del Presidente dell'Unione, dai tre componenti esterni già individuati quali organismo di valutazione e relativa struttura tecnica di supporto dell'estinta Comunità Montana del Frignano.